P E R

L' intervento dell' Avvocato Fiscale
D. Ferdinando *de* Leon

nella ſuprema Giunta di Scilla.

Allegaz. II

P E R

L' intervento dell' Avvocato Fiscale
D. Ferdinando *de* Leon

nella suprema Giunta di Scilla.

Allegaz. II

Dopo le tante leggi sì clamorose e severe ad impedire e restringere il punibile abuso, che da litiganti fassi del rimedio delle sospezioni; si è oramai nel Foro Napoletano stabilita la pratica inconcussa, che, presentati i capi di ricusa, non se ne ordina indifferentemente ed indistintamente l' *ostendantur*, siccome prima, non senza grave pregiudizio della giustizia, facevasi, ma ben opportunamente si fa precedere l'esame e la cognizione, se i capi siano prescritti o non prescritti, e se siano *rilevanti* o non *rilevanti*; quanto dire, se provati, importino, che il Ministro debba astenersi dalle cause del ricusante. Nel caso adunque, che i capi proposti scorgansi di essere *rilevanti*; allora, ad oggetto di sesentare il ricusante dal peso della pruova, si prescrive l' *ostendantur*. E l' esempio circa l' accaduto nel primo momento, che l' attuale Signor Marchese Presidente del S. R. C. entrò nella gloriosa sua presidenza, è esempio unico e solo, e come tale ottimamente dimostra o la sorpresa allora forsi fatta, o che ben persuaso indi l' istesso Signor Marchese Presidente della giustizia e regolarità dell'ultima pratica, abbracciata e seguita da due suoi degni Predecessori, ha quindi voluto fermamente ed indispensabilmente osservarla, senza mai più recederne, secondo ne fanno luminosissima prova la continuata serie di tutti gli altri esempj e casi di mano in mano avvenuti.

Ora questa, che già è una pratica inviolabile e diretta al maggiore accerto della giustizia, è appunto quella, che, presedendo lo stesso Signor Marchese Presidente del S. C. nella Giunta così detta di Scilla, si è posta in opera in occasione della ricusa dal Principe di Palazzuolo proposta in persona dell' Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio e della stessa Giunta D. Ferdinando de Leon.

Aperti i capi, si sono i medesimi letti in pubblico, presenti le Parti. Gli Avvocati respettivi anno parlamentato per più e più ore in due diversi giorni. Vi si è lungamente scritto. E se n' è fin' anche permessa la stampa. Tutta questa operazio-

zione è stata ed è per appunto diretta all'esamina ed al merito delle circostanze, che a norma dell'ultima pratica deono precedere, ed in vista delle quali possano i Signori della Giunta determinarsi o a ributtare e restituire i capi, o ad ordinarne l'*ostensione*, qualora li trovino *rilevanti*; cioè che provati, tali quali si son proposti, induchino il non intervenro di un Avvocato del Fisco.

L'istesso Avvocato dottissimo del Principe di Palazzuolo ce ne ammaestra nella risposta allo aringo dell'Avvocato de' Cittadini di Scilla. Non altro, egli in vista delle sue cose dette e scritte si augura sibbene il termine per le pruove, che promette. Ma *tunc terminus impartitur ad probandum, & petenti audientia testium in partibus conceditur*, *NISI CALUMNIOSA SIT SUSPICIO*, Costant. *sup. Pragm.* 15 *cum seq. de suspic. Offic. n.* 49 *pag.* 339 *tom.* 2. *Non conceditur terminus parti ad probandum per eum proposita*, *SI CONSTET CALUMNIOSE FRIVOLAM PROPONI SUSPICIONEM. Et servavit S. C. sub die 7 Februarii* 1658, *referente D. Conf. D. Didaco de Soria, in suspicione allegata D. Consiliarii Jo: Baptistæ Jovino*, Petr. *sup. rit.* 265 *n.* 49. *Vid. omnino* Sanfelic. *decis.* 80 *num.* 7 *tom.* 1.

Coll'allegazione da noi stampata a' 22 Febraro prossimo scorso si è ora mai fatto conoscere, che tutte tutte le favolette in contrario inventate per fingere la commedia della nimicizia capitale trà la ragguardevole Casa di Scilla e la qualificata Famiglia de Leon, lungi che, provate, avessero potuto indurre la nimicizia mortale, che si asserisce, anzi che nella massima parte neppure vere fossero.

In questa desolazione l'Avversario accortissimo colla sua dotta ed erudita risposta si è rivolto a potere struggere il canone, oramai presso noi stabilito di non potersi l'Avvocato del Fisco in qualunque Tribunale sedesse e per qualunque causa si trattasse, allegare a sospetto, eccetto, che per nimicizia capitale non riconciliata trà l'istesso Fiscale e la parte litigante, o i di costui parenti in secondo grado di consanguinità o affinità stretti e congiunti.

In distruzione adunque di questo canone, ha egli intrapreso, *si Dis places*, dimostrare, che la sola nimicizia capitale sia sufficiente capo ad allegar sospetto il Fiscale, ove trattisi

d'in-

d'interesse del Regal patrimonio e di causa civile, ma non già di causa criminale, quando, al suo dire, il Fiscale si ricusa per qualunque motivo, che sufficiente sia alla ricusa di un Giudice.

Noi ci troviamo avere opportunamente posto a crivello ed a trutina sul tenore degli stessi capi tutte le operazioni dell'Avvocato Fiscale de Leon. E lungi di averle rinvenite astiose e sospette, anzi si sono scoverte interamente corrispondenti al suo officio e ministero; Cosicchè quantevolte non di un Avvocato del Fisco, ma di un Giudice si trattasse, non altramenti que' capi riputar dovrebbonsi sufficienti, salvo nel caso, che a taluno piacesse farsi patrino delle altrui malizie.

Tutta volta non è da passare la nuova dottrina, in contrario spacciata, senza risposta, ancorchè abbiasi a soffrire la noja di ripetere in qualche parte ciocchè si è scritto nell'allegazione de' 22 Febraro prossimo scorso.

Il dotto Contraddittore, in avvertire, che tutti i luoghi delle Prammatiche da noi recate, e che sono le sole in materia di ricuse di Avvocati del Fisco, ragionino dell' Avvocato Fiscale del Regal patrimonio e relativamente ad interessi camerali e pecuniarj, crede poi fissare il suo assunto col tenore di due carte Regali, che il Regente Rovito trascrisse ed inserì nel suo commentario *sup. Pragm. V de suspic. Offic. sub n. 4.*

Sono quelle carte colla data del *1603* e del *1606*. Non leggendosi registrate nel volume delle Prammatiche, meritano di essere al più più qualificare per carte Regali *extravaganti*. E come tali potettero ben operare nella causa particolare, per cui furono ottenute, e nella guisa, che lo stesso Rovito attesta di avere già operato: Ma in ogni altra causa non debbono avere altra forza, che un esempio.

Ora in tale linea non sarebbe cosa curiosa, se alla sensibilità, che colla carta de' 12 Luglio *1603*, in contrario citata, manifestò il Consiglio di Castiglia in ascoltare la *novità* della ricusa ammessa nella persona dell' Avvocato Fiscale del Regal patrimonio Giacomo Saluzzo, *pues*, sono le parole, *por causas civiles no se vee razon para recusar al Abogado Fiscal, y en las criminales no se admiten semejantes recusaciones sino en casos muy graves, y por causas evidentemente cla-*

ras y legitimas, Rovit. *in pragm. V de suspic. Offic. sub n.4*;
Dall' altra banda si opponesse la distinzione addotta dal dotto giureconsulto ed uno de' più famosi parlamentarj della Francia Giovanni Paponio, il quale opinò, *quod in criminalibus non possit recusari Procurator Regius, in civilibus vero sic, si inimicitias capitales, cognationem, affinitatem cum accusatis praetendant vel allegent*, Papon. *apud* Fontanell. *decis. Cathal.* 30 *n.* 1.

Del resto dal tenore dell'altra carta, in contrario citata di Maggio 1606, e da cui si pretende trarre per appunto la facoltà di ricusarsi nelle cause criminali il Fiscale *indistintamente*, ben opportunamente appare non esservisi mai dispensato al rigore delle legittime prove: *Haviendo*, dice la carta, *legitimas provanzas*, Rovit. *ibid.*

Quello, ch'è certo, si è, che trà il numero delle Prammatiche sotto il titolo *de suspic. Offic.*; siccome non esistono le due carte Regali dal Rovito raccolte, e che l' Avversario dottissimo mentova; Così esiste la Prammatica XII, la quale contiene il tenore della lettera Regale de' 6 Giugno 1605, ed a cui sembra rapportarsi la carta trascritta dal Rovito colla data di Maggio 1606. E da quella Prammatica XII per appunto si stabilì, che non si possa allegare a sospetto l' Avvocato Fiscale *sin muy urgentes y legitimas causas*.

Ma l' autorità e le parole dello stesso Regente Rovito, che conservò le carte in contrario citate, debbono disingannare l' Avversario, il quale persiste nel sentimento, che a ricusare l' Avvocato del Fisco fuori del Tribunale della Summaria in una causa criminale e non d' interesse pecuniario del Regal patrimonio, bastino gli stessi motivi, che sufficienti sono alla ricusa di un Giudice.

Il Rovito adunque nel luogo, ove trascrisse le carte tante volte mentovate, avvertendo, che a tenore della Prammatica V *de suspic. Offic. possunt recusari nedum Judices, sed etiam Advocati Fiscales*, opportunamente soggiungne la modificativa, *quamvis NON ITA DE FACILI, prout Judices*, Rovit. *sup. d. Prag. V de suspic. Offic. n.* 2.

Nè ci dispiaccia sopra l' articolo, che abbiamo per le mani, ascoltare Gio: Pietro Fontanella. Costui in recare le determinazioni del Senato di Catalogna, per cui *Advocatus fisca-*

scalis, *uti Advocatus fiscalis*, *non possit allegari suspectus*, *quatenus vero in Regio Concilio fungitur ulterius officio Judicis*, *sic*: *Taliter quod non removeatur nec removeri possit ab advocando in caussa & deducendo pro Fisco*, *nec privari interessentia*, *quando caussa tractatur vel resolvitur*; Non altrimenti poi se ne allontana, se non quando *ex COSTANTIS inimicitiæ caussa suspicio orietur*, Fontanel. *decis.* 30. *n.* 4 & 7.

Le ragioni e gli esempj degli altri Senati di Europa, che il Fontanella in sostegno del suo sentimento adduce, sono quegli stessi, che in buona parte si sono da noi recati nella precedente rozza allegazione de' 22 Febraro prossimo passato. Continuano le parole del Fontanella: *In Advocato enim particulari est de jure posse & debere illum*, *parte petente & inimicitiam validam probante*, *inhiberi ne contra eum advocet & patrocinium ferat*. *Quæ enim inimicus non molietur contra inimicum? Et si ex caussa potest Judex in totum ac universaliter inhibere alicui ne advocet & patrocinium in caussis ferat*, *L.* 1 & *fin. C. de postuland.*, *L. puta D. eod.*; *Cur non inhibebit etiam in caussis particularibus caussa inimiciarum?* . . . . . . *Si id procedit in Advocato simplici & particulari*; *Cur non idem etiam in Advocato fiscali?* E dopo altre ragioni, in sua sentenza conchiuse: *Ac propterea ego semper Fisci patronum repellerem*, *QUOD INIMICITIÆ CAUSSÆ RELEVANTES IN EO CONCURRERENT*, Fontanel. *dict. decis.* 30 *n.* 7 *seqq.* & *n.* 13 *in fin.*

Ma checche si fossero sopra tale materia le sentenze degli altri Tribunali di Europa: E checche si fosse presso noi praticato ne'tempi precedenti; Egli è certo, che colla Prammatica LXXV §. 78 *de offic. Proc. Cæsar.*, essendosi stabilito, che niun motivo fosse bastante a ricusare un Avvocato del Fisco, ad eccezione di quello, che per avventura derivasse da nimicizia capitale non riconciliata, da quel tempo in avanti i nostri Tribunali si sono sempre regolati in non ammettere sospezioni in persona degli Avvocati del Fisco, se non per cause, che avessero per appunto dipendenza da quella sorte di nimicizie.

E ci sia lecito dire, che sarebbe un vero *farisaismo*, quando si pretendesse, che ragionando il §. 78 della Pram. 75 *de offic. Proc. Cæsar.* del Fiscale del Regal patrimonio, non ne sia

la

la disposizione applicabile all' Avvocato Fiscale dell'istesso Regal patrimonio D. Ferdinando de Leon, come colui, che al presente agisce da Fiscale in una Giunta. Vorrei, che su questo punto si pensasse con quella serietà, che si conviene ad un negozio sì serio e geloso, com'è quello, che nella Giunta trattisi, e che non tanto riflette l' interesse pecuniario del Regal patrimonio, quando la stessa sacra persona del Sovrano.

Preciso ciò, meglio al certo sarebbe stato, se l'Avversario, in fare le sue savie riflessioni sul tenore della Prammatica del 1634, avesse scritto, che trattandosi di un Avvocato Fiscale del Regal patrimonio, come di un Ministro supremo, nella guisa, che meritamente lo è già il Consigliere di S. Chiara, e Presidente della Regia Camera D. Ferdinando de Leon, non si puole riguardare qual motivo bastante a ricusarlo, salvo quello, che nato fosse da nimicizia capitale non riconciliata; giacchè per ogni altro motivo ne sarebbe, in senso della Prammatica, superiore e non ricusabile, per la qualità appunto di spettabile e chiarissimo Avvocato Fiscale del Regal patrimonio. E così facendosi, non sarebbe taluno costretto a restringersi alla leguleità troppo meschina di separare nella persona del de Leon la caratteristica di Avvocato Fiscale del Regal patrimonio distinta da quella di Avvocato fiscale della suprema Giunta di Scilla, non ostante che nelle cause vertenti in essa Giunta col Principe di Silla e col Principe di Palazzuolo ben collima anzi n' è inseparabile la ispezione di un Avvocato fiscale del Regal patrimonio.

Di questo genere di Avvocati fiscali decidendo il Senato di Catalogna vuole, *quod dividatur talis Fisci Advocatus: Et ea illius pars, quæ respicit, officium Judicis recusari possit, ea vero, quæ Advocati Fiscalis, minime*, Fontanel. *decis.* 30 *n.* 17.

Ma di grazia a che disputare di vantaggio, se la Regal Camera di S. Chiara nel 1772 riputò per solo motivo rilevante a potersi ammettere la sospezione, per parte del Marchese D. Alesandro Quinzj data all'Avvocato fiscale della Vicaria criminale D. Giambatista Starace, quello soltanto, che fecesi nascere dalla nimicizia capitale tra l' uno e l' altro? Nell' allegazione de' 22 Febraro si è questo esempio citato. Se ne sono procurati gli atti, che trovansi già in mano del degnissi-

me

imo Signor Commessario. Da' medesimi appare, che a rilevare quella nimicizia si recarono in Camera Regale le pruove delle querele del Quinzj al Regal trono contro lo Starace: La querela di costui contra il primo: E l' informazione in Vicaria criminale aperta sulle respettive querele dell' uno e dell' altro. E perciò in vista di motivi sì rilevanti avvenne, che la Regal Camera ordinato avesse l' *ostensione* al Fiscale Starace del primo e del quinto de' capi di quella sua ricusa, come quelli, che nella guisa, che appunto accennammo, rilevavano l' opposta nimicizia, mettendo l' istessa Regal Camera in non cale tutti gli altri capi, che della nimicizia non trattavano. Senza lasciare di ripetere, che, in quella causa, non ostante l' *ostendantur*, indi si fosse dalla stessa Regal Camera ordinato *suspicionem non militare*.

IN tale intelligenza il dotto Contraddittore, conosce bene, che sulla nimicizia gli convien battere e fondarsi. Non però gli manca il fatto, e col fatto qualunque genere di prova, e precisamente quella, che dicesi *a priori*. Sicchè nella risposta ultimamente stampata si è dato a differire sul merito e sull' importanza delle pruove *ab effectu*, con arguire *ab effectu* l' opposta nimicizia.

Niuno evvi, che non conosca quanto sia potente in loica l'argomento *ab effectu ad caussam*. E chi vorrà negare, che siccome *ab effectu* s' inferisce la pruova delle passioni, che ci predominano, così se ne possa dedurre la dimostrazione dell' *uomo bestia*, giusta la dottrina e le parole dell' Everardo in contrario citate e trascritte? Everard. *loci arg. loc.* 21. Senza ch'egli l'erudito Avvocato del Principe di Palazzuolo più si strida in raccogliere autorità di Scrittori, gli raccordo, che tra i topici legali ossiano luoghi comuni di argomentare in dritto, vi è, che *ab effectu ad caussam valet argumentum*, Jur. & DD. *apud* Barbos. *de loc. communib. argumentor. jur. loc.* XLI &c. Ma un tale argomento ed in loica ed in giurisprudenza suole valere assaissimo quando la causale, a cui l'effetto si rapporta, sia univoca.

Nel caso presente allo 'ncontro coll' allegazione de' 22 Febraro corrente anno dimostrammo, che non a causa di nimicizia, odio, ira, vendetta verso la nobilissima Casa di Stilla ebbero ed anno rapporto ossiano le operazioni del Presidente D.Mel-

chior-

chiorre de Leon allorchè nel 1738, 1747 e 1750 trovossi negli affari delle neviere, delle miniere e de'contrabbandi di seta seguiti nel paraggio di Reggio, ossiano le operazioni eziandio del di lui figliuolo Avvocato fiscale D. Ferdinando negli affari correnti così di Scilla come di Palazzuolo. Sibbene tutte quelle tali respettive operazioni si sono ad evidenza conosciute come sequele e solo semplicissimo effetto dell' uno e dell' altro ministero ed ufizio.. Sicchè è un ben grosso paralogismo ossia errore di mal'applicazione, quante volte in contrario si voglia persistere a rivolgere in male le azioni de' due Signori Presidente ed Avvocato fiscale de Leon, violentandole e sforzandole al significato di una finta nimicizia nelle circostanze, che di nimicizia non vi fu mai verun' ombra o vestiggio.

E sovvengane, che la nimicizia ad oggetto di essere rilevante ed operativa nelle specie, in cui versiamo, della ricusa di un Avvocato del Fisco, debba, secondo il §.78 della Prammatica LXXV *de offic. Proc. Cæsar.*, essere del grado di nimicizia *capitale*. E per quanto *latine loquentibus* sembri estesa la voce *capitalis*; *Tamen*, continua il responso di Modestino, *appellatio* capitalis, *mortis vel amissionis civitatis intelligenda est*, *L.* 103 *D. de verb. signif.* Il Giureconsulto Callistrato numerò i varj gradi delle pene capitali: *Capitalium pœnarum fere isti gradus sunt: Summum supplicium &c.*, *L.*28 *D. de pœn.* Ed alle autorità trascritte nell' altra allegazione, aggiungiamo, che *inimicus capitalis dicitur, qui alicui controversiam de omnibus bonis, aut majori eorum parte movet, non secus autem ac is, qui vitæ insidiatur, quum pecunia alter sanguis esse existimatur*, Bald., Menoch., Tiraquel. &c. *apud* Jo: Harprec. *ad* §. *item propter* 4 *Instit. de excusat. tutor.*

Laonde nel senso legale, secondo per altro tutti i Dottori affermano, la voce *capitale* è riferibile e si attacca a tutto ciò, che riguarda la perdita della vita o naturale o civile, e la perdita di tutta o della maggior parte della roba. *Vid.* Willembach. *ad L.* 103 *de verb. signif.*, Muscorn. *tract. de jurisdict. n.*88, Bronch. 2 *misc.* 71 *&c.* Arnoldo Vinnio scrisse: *inimicitias capitales intelligo quasquumque graviores, quæ vel vitam, vel libertatem, vel existimationem petunt*, Vin. *in Instit. lib.*1 *tit.*25 *de excusat. tut.* §.2 *inimicitias &c.*

Stante ciò e nel momento, che abbiamo la definizione certa e le-

e legale della nimicizia capitale, sembrerà per avventura infruttuosa ed all'in tutto inapplicabile la moralità del degno Avversario, il quale dalla sensibilità ed elesticità della fibra, dalla varia costituzione de' temperamenti, da' diversi caratteri, dall'indole delle persone, da pregiudizj, dalle innumerabili passioni e da altre simili circostanze fisiche e morali pretende misurare e calcolare l'intensità e la estensione della nimicizia, che siasi per avventura contratta.

Nel concorso della nimicizia, che per altro non mai vi è stata nè vi è tra la Casa di Scilla e la Famiglia de Leon, non è bastato nè basta per la causa presente fingerla. Indipendentemente da' gradi e dalle circostanze morali e fisiche, che all'ingegnoso Avversario è piacciuto numerare, bisognerà fingerla *capitale*, e tale quale la legge, come condizione *sine qua non* e per requisito indispensabile chiedeva e chiede. Fuori di ciò il motivo della ricusa non sarà mai *rilevante*, e perciò da ributtarsi.

Ed è massima prova della debolezza dell'Avversario sopra questo punto di fatto, ch'è l'unico d'attendersi nella causa, che si hanno per le mani, il non avere egli nella risposta ultimamente stampata neppure sputato verbo circa l'essere stato non solamente dato, ma dal Principe di Palazzuolo chiesto ed ottenuto sin dal 1769 e 1770 per giudice e votante il Consigliere indi Presidente ed ora Avvocato Fiscale D. Ferdinando de Leon. E' mai credibile, che abbiasi voluto e dimandato per Giudice Chi stato fosse nimico capitale? E non sarà una enorme insopportabile contraddizione quella di non volersi dal Principe di Palazzuolo, sul supposto della finta capitale nimicizia, per Fiscale nella sua causa pendente nella Giunta di Scilla Colui, che per l'altra sua causa agitata e che continua in grado di nullità ad agitarsi nel S. R. C. trovasi costituito e da esso lui chiesto al RE per Giudice?

TOrna l'Avversario dottissimo a fare menzione dell'intervento dell'Avvocato Fiscale de Leon in casa del Signor Caporuota D. Gennaro Pallante, commessario della Giunta, al tempo, che si conferirono i Periti.

I Signori degnissimi della Giunta si potranno compiacere di leggere il tenore della stessa perizia per iscorgere cosa fu fatta in casa del Signor Commessario, e cosa altra poi ebbe

be a farsi nel Banco di S. Giacomo in rapporto alla verificazione e comprovazione delle lettere Milleriane. In ordine poi all'intervento del Fiscale, in cui poggiasi e si ripete l'accusa a nome di Palazzuolo, io raccordo, che la legislazione è tutta tutta materia positiva. E senza riflettersi alla sua vasta estensione, e senza badare a tutto ciocchè dalla medesima è permesso o vietato, troppo mal a proposito s'intraprende e si ripete a malmenare e malignare le operazioni di un Ministro supremo, quando che sono corrispondenti alla legge, e si sentiranno dalla medesima espressamente dettate.

Afflitto commettando la costituzione del RE Guglielmo sotto il titolo *de Quæst. inter Fisc. & Privat. movendis*, e che principia *quæstiones*, scrive: *Quod in tota caussa & ejus examinatione, quæ vertitur inter Fiscum & privatum, debet interesse Advocatus & Procurator Fisci. Et pro hoc l. ad Fiscum C. ubi causs. Fiscal., l. 2 C. si advers. Fiscum, & l. fin. C. de Advoc. Fisc.*

Il solo dubbio, che nel senso del dritto commune l'Afflitto stesso promuove, si ragira: *An in examinationibus testium in caussa Fiscali contra Fiscum debeat intervenire Advocatus Fisci & ejus Procurator, si ipsi insistant, quod volunt intervenire, & altera pars contradicit.* Non però egli attesta, che *pro parte Patroni Fisci facit ista constitutio, quæ dicit, quod usque ad sententiat examinatas debet esse præsens Advocatus Fisci & Procurator, & per consequens in examinatione testium*, Afflict. *in Const. quæst. lib. 1 rub. 61 n. 5*.

Colla Prammatica VI *de Offic. Justit.* § 23 del 1555, dandosi la norma a' Giudici ed a'Tribunali, si dispone: *In his, quæ tangunt Regium Fiscum, quoquo modo audiant in omnibus Advocatum & Procuratorem Regii Fisci. Et omnes caussas, & omnia decreta, tam interloquutoria quam definitiva, & omnes provisiones, in quibus aliquo quovis modo potest agi de interesse Fisci, expediantur cum interventu, auditis Advocato & Procuratore prædictis. Et si secus attentatum fuerit, omnia acta, decreta & provisiones sint ipso jure ipsoque facto nullæ, nullusque roboris & momenti.*

Nella Prammatica IV *de Offic. Mag. Just.* del 1559 inserendosi la provvidenza data nel 1519 dal Vicerè D. Raimondo de Cardona, se ne trascrive ed inserisce il tenore. Eccone le parole: *Item*,

Item, che nell' esame così de' principali inquisiti, come de' testimonj del Fisco, ed anche delle Parti, si debba esaminare per lo Mastrodatti principale della causa, il Regente, o ver Giudice, e non per Avvocato, e Procurator Fiscale. Verum, *se l' Avvocato e Procurator Fiscale ci vogliano esser presenti, ci possano essere*.

L'Autore della stessa Prammatica nel 1559 il Vicerè D. Parafan de Rivera al § 5 della medesima attesta, che quel anno, tempo posteriore al Viceregnato del Cardona, l' Avvocato Fiscale non solamente poteva esser presente all' esame de' testimonj, ma egli solo era quegli, che attendeva *ad esaminare i testimonj, che producevano i carcerati in loro defensione*. E perchè *trovandosi il Fiscale occupato in altri negozj, non potea attendere e fare prestamente detto esame*; Quindi si dispose, che i Giudici commessarj dovessero continuatamente vacare nelle ore ivi stabilite di ciaschedun giorno nell' esaminare detti testimonj, *restando a carico del sopradetto Avvocato Fiscale solamente d' attendere e vacare all' esame de' testimonj, che detti carcerati produrranno nelle cause di appellazione, che vertono nel S. C.*: Quanto dire allora, quando la processura rendesi di maggiore importanza.

Sopra di questi canoni il nostro Francesco Rocco ottimamenmente conchiuse: *Quinimmo potest Fiscus non dumtaxat interesse in actu, quo examinantur testes, ad defensam rei; sed etiam eisdem testibus interrogatoria dare, quibus respondere obligantur . . . . Quodque etiam in caussis appellationum in S. C. vertentibus locum obtinet*, Rocc. *de Offic. rub.* 13 § 14 *de mod. proc. &c. n. 66 & 67*.

E benchè in sentenza di quegl' Interpreti, che reca Afflitto, il quale visse nel XV secolo, *Advocatus Fisci & Procurator Fisci non debent esse presentes, quando rei torquentur*, Bart., Paul. *apud* Afflict. *in dict. Constit. quaestiones, lib. 1 rub. 61 sub n. 6*; Pure non sarà inutile il soggiugner quì ciocchè l' istesso Rocco col disposto delle Prammatiche posteriori sulla disciplina del Regno avvertisce: *Etiam Fiscus intervenire debet in tortura reorum, quamvis aliis, praeter Judicem, vetitum sit, ut in* Pragm. 39 *n. 7 de Offic. Mag. Justit. Et insuper eisdem reis in tormentis existentibus potest* in-

interrogatoria dare, ut in Pragm. 32 *eod. tit.*, Rocc. *de Offic. ibid.* § 14 *n.* 68 & 69.

E per quanto la causa e l'atto della perizia, per cui l'Avvocato Fiscale de Leon intervenne, supera nella sua importanza e gelosia qualunque altra causa, che nel Foro potesse agitarsi; tanto maggiormente è da commendare il suo indefesso zelo, è la sua cura in officio.

L'Avversario ingegnosissimo colla sua risposta mi accusa di *reticenza*, perchè non abbia io fatto *zitto nè motto* delle spese, che il Presidente D. Melchiorre de Leon nelle sue rappresentanze nel 1739 alla generale Sopraintendenza offerì a suo conto fare per guadagnare il merito di soggettare le neviere baronali di Calabria Ultra al dritto proibitivo delle neve, E per pruova, che in quell'affare, che si reca, come il primordio è la causa efficiente della nimicizia capitale trà la Casa di Scilla e la Famiglia de Leon, vi fosse stato per lo mezzo la persona del Principe stesso di Scilla ci rinfaccia, che *negli atti vi sieno particolari istanze di esso Principe*, *secondoche l'attuario con sua fede ne testimonia*.

Ma perchè cimentare tant'altre l'altrui pazienza! Noi intanto non volendola perdere, siam contenti dire i fatti, li quali appajono da due processi sistenti nella generale Sopraintendenza, e che sono passati in mano del Signor Commessario della Giunta. A' Signori poi della Giunta medesima resterà la cura di conoscerne ed esaminarne il merito e 'l valore.

Ora di que' processi l'uno è del 1738, continua fino al 1746 ed ha per titolo 1738: *Banni* ad offerendum *per il nuovo affitto del* jus prohibendi *delle neviere delle due Provincie di Calabria da decorrere dal primo di Giugno* 1738 *in avanti*. L'altro processo è del 1754, giugne al discorrente anno 1776 e porta il seguente epigrafe 1754: *Atti trà l'Illustre Principe di Cariati ed altri Baroni delle Provincie di Calabria col Regio Fisco della generale Sopraintendenza ed Arrendamento delle Regie neviere della Regia Sila*.

Nel primo processo del 1738 esistono colla data del 1739 e 1740 varie rappresentanze del Regio tesoriere allora ed am-

amminiſtratore delle Regie neviere e di altri arrendamenti D. Melchiorre de Leon al generale ſopraintendente e ſegretario di Stato e della Regale azienda in quel tempo Marcheſe D. Giovanni Brancaccio . Il tenore di quelle rappreſentanze formano la pruova più sfavillante del diſintereſſe e del zelo, onde il de Leon maneggiò i rami de' fondi Fiſcali alla ſua cura ed amminiſtrazione affidati . Adducendoſi nella rappreſentanza de' 27 Giugno 1739 l'opera per l'appaldo della neve nella città di Reggio ed in altre Terre di Calabria Ultra ſull' eſempio della città di Catanzaro, ch'era ed è il capo, ſi avverte, che *volendoſi attendere all' aumento di queſto jus probibendi* (ſono le parole) *biſogna conſiderare le iſtruzioni fatte dalla Regia Camera, ed a tenore di eſſe tirare innanzi, e non al ſolito, derivato o per motivo, che gli Affittatori* pro tempore *non avevano potuto ſoggettarle per la lontananza, ovvero per averne avuto ſegretamente la di lor convenienza, Onde queſto ſolito* (continuano le proprie parole) *non dee avere effetto, eſſendo coſa moſtruoſa, che la città di Catanzaro, ove riſiede un Tribunale collegiato paga duc.* 210 , *e Reggio e Tropea vogliono eſentarſene col ſolito, e gli altri luoghi baronali ancora ad eſempio delle medeſime, anzi ne fanno imbarchi e negozio fuori Regno.*

Finalmente ſi conchiude : *Io rappreſento tutto* PER ESERCITARE L' OBLICO MIO, *ma altro non intendo, che ciecamente ubbidire gli ordini di V. S. Illuſtriſſima*, *fol.* 95 *a t. ad* 96.

Lo ſteſſo ſi ripete coll'altra rappreſentanza de' 17 Ottobre dell' iſteſſo anno 1739, che principia *per adempire* ALL' OBLIGO MIO &c., dandoviſi conto del di più da eſſo de Leon ſulla materia di quella ragione proibitiva adoprato, *fol.* 106 *ad* 107.

E ſenza ſtancarci in recare le altre ſuſſecutive rappreſentanze, che ottimamente poſſono ivi negli atti riſcontrarſi, ben vi è quella de' 2 Luglio 1740, ove leggonſi le ſeguenti eſpreſſioni, che anno meritata la ſciagura di eſſere così mal'inteſe e malignate dal valoroſo Avvocato del Principe di Palazzuolo. Parlandoſi della traſcuragine e connivenza degli affittatori *pro tempore* del jus proibitivo della neve coi governanti della città e luoghi di Calabria Ultra da non avere punto potuto pregiudicare gl' intereſſi Regali e le leggi ſulla materia ſta-

bilite dalla Regia Camera, si soggiungne: *Se detti affittatori non anno ovuto forza tale, e non anno voluto soggiacere alla spesa di molti soldati, che si avrebbero dovuto mandare colà; Non credo ora, che questo interesse si amministra in demanio per la Regia Corte, debba trattarsi nella stessa maniera. Io stimo mandare buon numero di soldati a spese proprie mie, perchè; o riuscirà di farli pagare, e ne avrò gloria per lo buon servigio del Padrone, o perderò dette spese. Onde supplico V. S. Illustrissima darmene il permesso, o veramente ordinarmi quello deve farsi, servendosi considerare, che se ha luogo detto solito, oltre di perdersi &c. . . . . ; in questo presente anno sarà assai meno. Ed in vece di avanzarsi questo Real interesse si va diminuendo, quando che, se detta Città di Reggio, Tropea ed altri luogi saranno astretti a pagare, come paga Catanzaro, capo della provincia, Cotrone e Taverna, potrebbe questo interesse molto avanzarsi, fol.128 a t. in fin. ad 129.*

Ecco detto il tutto. Non ci taccierà più l'Avversario, che *coll' ingegnosa figura, che dissimulazione si chiama*, siasi da me declinata l'efficacia di questa circostanza, ch'egli voleva, che noi avessimo detto, e che abbiamo già detto a confusione e rossore altrui, e per lode del vero e dell'innocenza.

Ma per non incorrere in qualunque altra taccia non è da dissimulare, che in quegli atti del 1738 fino al *1746* non vi è alcuna procura del Principe di Scilla. Rivolgendosene ad una ad una le carte e leggendosene riga per riga il contenuto nè per poco nè per punto vi s'incontrerà neppure il suo nome. Le opposizioni allora in dimandare ed ottenere l'osservanza del solito si fecero principalmente dalla Città di Reggio e da' suoi Amministratori, e dal Principe della Cerenzia.

Il Principe di Scilla poi una col Duca di Bagnara, Principe di Stroncoli, Principe di Campana, colla Principessa di Tarsia ed altri Baroni, de' quali tutti fecesi capo il Principe di Cariari, non comparvero nella generale Sopraintendenza a contendere con D. Antonio Cimmino amministratore e sopraintendente nel 1754 del *jus prohibendi* delle neviere ed in seguela cogli appaldatori di detto *jus prohibendi*, se non in quell'anno 1754 e negli anni susseguitivi, *fol.* 1 *seqq.* La prima istanza a nome del Principe di Scilla e Conte di Sinopoli contra D. Gennaro Breglia e D. Rafaele Soriani, affittatori per un triennio

della ragion proibitiva' delle neviere della Regia Sila, fu a Marzo 1755, *fol.* 23 & 24.

Dunque a sola forza di anacronismi e di coartate di tempo, con unire i tempi di Enea con quelli di Didone, si è in contrario sul punto delle neviere preteso fingere il poema della prima cagione della nimicizia tra la Casa di Scilla e la Famiglia de Leon.

NOn è da trattenerci sul di più della risposta contraria. Sono cose, che non ne meritano la pena. Diciamo solo, che non medicina e simulazione, che mal conveniva ad Uomini gravi e serj, ma veri sentimenti di giustizia convalidati da' processi, che tuttavia esistono, e dal volume della corrispondenza tra la generale Sopraintendenza e 'l Presidente D. Melchiorre de Leon, si fu il contenuto della rappresentanza nel 1753 da que' Signori, che nella generale Sopraintendenza sedevano, al RE CATTOLICO scritta circa la lodevole e zelante condotta di quest' ultimo nel corso del suo ministerò. Nè la letteratura del P. lettore Antonio Minasi ha bisogno di essere posta a vista da chi ne compiange il merito, quantevolte la medesima è troppo nota mercè le testimonianze de' continuatori della encicopledia e di altri famosi letterati di Europa, e mertè le dichiarazioni ne' Sovrani dispacci contenute.

Napoli 3 Marzo 1776

P. S.

COsì scrivemmo: E, deposta la penna, avevamo tolta la mano dal tavolino, quando ci giunse la nuova, che i Difensori del Principe di Palazzuolo in una maniera maravigliosamente bizzarra avevano in loro feracissima fantasia escogitati altri capi di ricusa nella persona dell' Avvocato Fiscale de Leon, con ricacciarli, al loro dire, dalla mia allegazione de' 22 del caduto Febraro. Ma questa che altra cosa può essere, se non la continuazione dell'acredine di chi per prurito di servire alla

cau-

causa, ha preso a grado di stravolgere in male tutte le altrui operazioni da qualunque innocente indifferenza siano esse animate? Tutta volta è da porre ferma fiducia nella religione e saviezza de' giustissimi Senatori della suprema Giunta, i quali unquemai permetteranno, che con grave scandolo restassimo noi oppressi e soverchiati a fronte di una giustizia sì chiara e lucida, com' è quella, che abbiamo per le mani, e che si è finnora bastantemente dimostrata.

Napoli 4 Marzo 1776